

Parte 1 - Analisi e Valutazione Ambientale

1. Ciclo produttivo

- 1.1.Materie prime
 - 1.1.1.Procedura di controllo dei materiali in ingresso
 - 1.1.2.Tracciabilità
- 1.2.Prodotti finiti
- 1.3.Linea Forno n. 1 (ex Forno nuovo)
- 1.4.linea Forno n.2 (ex Forno rottami misti)
- 1.5.Linea forno n. 3 (ex Forno rottami puliti)
- 1.6.Dispositivi di controllo dei forni
- 1.7.Fornetto rotante
- 1.8.Brichettatrice

2. Utilizzo dell'acqua

3. Emissioni

- 3.1.Emissioni in atmosfera
 - 3.1.1.Altre emissioni
- 3.2.Scarichi idrici
 - 3.2.1.Sarichi civili
 - 3.2.2.Acque meteoriche potenzialmente non contaminate
- 3.3.Emissioni sonore
- 3.4.Rifiuti prodotti

4. Energia

5. Informazioni relative alla vita utile del complesso IPPC e alle problematiche connesse con la chiusura, messa in sicurezza, bonifica e ripristino del sito interessato.

6. Impianti a rischio di incidente rilevante

7. Valutazione integrata dell'inquinamento, dei consumi energetici ed interventi previsti di riduzione integrata

Parte 2 - Limiti e Prescrizioni

2.1.Prescrizioni di carattere generale

2.2.Emissioni in atmosfera

- 2.2.A.Quadro dei limiti
- 2.2.B.Quadro dei monitoraggi
- 2.2.C.Quadro delle prescrizioni
- 2.2.D.Collauda analitico delle emissioni di nuovi impianti

2.3.Produzione e Gestione dei rifiuti

- 2.3.A.Quadro dei rifiuti prodotti
- 2.3.B.Quadro delle prescrizioni
- 2.3.C.Recupero dei rifiuti
- 2.3.D.Tracciabilità
- 2.3.E.Prescrizioni sui rifiuti in uscita dall'impianto
- 2.3.F.Altre prescrizioni gestionali ed amministrative

2.4.Emissioni sonore

- 2.4.A.Quadro dei limiti
- 2.4.B.Quadro dei monitoraggi
- 2.4.C.Quadro delle prescrizioni

Parte 3 - Sintesi delle attività di controllo e responsabilità delle stesse

ALLEGATI

Allegato 1 – Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC)

Allegato 2 – Planimetria dello stabilimento

Parte 1 - Analisi e Valutazione Ambientale

Denominazione Azienda	S.ERASMO ZINKAL S.P.A.
Codice fiscale Azienda	01795030988
Denominazione del Complesso IPPC	S. ERASMO ZINKAL S.P.A.

Codice attività economica principale NACE del Complesso IPPC	27
--	----

Codice attività economica principale ISTAT del Complesso IPPC	27540
---	-------

	Descrizione attività	Codice IPPC	Codice NOSE	Sottoclassificazione IPPC
Principale attività IPPC	Impianto di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia), con una capacità di fusione superiore a 20 tonnellate al giorno per tutti gli altri metalli.	2	104.12	2.5(B)

1.Ciclo produttivo

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

1.1.Materie prime

[REDACTED]

1.1.1.Procedura di controllo dei materiali in ingresso

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

1.1.2.Tracciabilità

[REDACTED]

1.2.Prodotti finiti

[REDACTED]

tipo di sostanza	attività/processo dove si ritrova la sostanza	stato fisico ⁽¹⁾	modalità di stoccaggio
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

⁽¹⁾ G=gas – L=liquido – S=solido

1.3. Linea Forno n. 1 (ex nuovo forno, capannone A)

[REDACTED]

[Redacted text block]

1.4. Linea Forno n. 2 (ex forno rottami misti, capannone D)

[Redacted text block]

1.5.Linea Forno n. 3 (ex forno rottami puliti, capannone G)

[Redacted text block]

[Redacted text block]

1.6.Dispositivi di controllo dei forni

[Redacted text block]

[Redacted text block]

fase	tempo
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]

1.7.Fornetto rotante

[Redacted text block]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]	[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]	[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

	origine	quota m s/s	portata max Nm ³ /h	inquinanti	dispositivo di abbattimento	tipo di emissione
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

3.1.1. Altre emissioni

[Redacted text]

3.2. Scarichi idrici

3.2.1. Scarichi civili

[Redacted text]

3.2.2. Acque meteoriche potenzialmente non contaminate

[Redacted text]

[Redacted text]

3.3. Emissioni sonore


[Redacted text]

[Redacted text]

3.4.Rifiuti prodotti



Sigla	Codice	Descrizione	Provenienza	Modalità di stoccaggio	Destinazione (recupero/smaltimento)
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]



4.Energia



[REDACTED]

5. Informazioni relative alla vita utile prevista per il complesso IPPC ed alle problematiche connesse con la chiusura, messa in sicurezza, bonifica e ripristino del sito interessato

[REDACTED]

6. Impianti a rischio di incidente rilevante

[REDACTED]

7. Valutazione integrata dell'inquinamento, dei consumi energetici ed interventi previsti di riduzione integrata.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Parte 2 – Limiti e Prescrizioni

2.1.Prescrizioni di carattere generale

Richiamati anche i principi generali di cui all'articolo 6, comma 16, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152 relativamente all'attività autorizzata dell'Azienda, si dispongono le seguenti prescrizioni di carattere generale:

1. il ciclo produttivo e le modalità gestionali devono essere conformi a quanto descritto nella relazione tecnica (ed alle successive integrazioni fornite) allegata alla domanda per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale nonché nel presente allegato, laddove non contrastino con le prescrizioni del provvedimento di rinnovo.
2. Ogni modifica del ciclo produttivo e/o dei presidi e delle attività antinquinamento deve essere preventivamente comunicata alla Provincia di Genova ed all'ARPAL - Dipartimento Provinciale di Genova, fatta salva la necessità di presentare nuova domanda di autorizzazione nei casi previsti dal D.Lgs. n. 152/2006, quale modifica sostanziale.
3. Deve essere garantita la custodia continuativa dell'impianto, sottoponendo a periodici interventi di manutenzione tutti i macchinari, le linee di produzione ed i sistemi di contenimento/abbattimento delle emissioni in tutte le matrici ambientali.
4. Devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando - in particolare - le migliori tecnologie disponibili.
5. Devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze.
6. In caso di eventi o incidenti che influiscano significativamente sull'ambiente, dovrà essere data tempestiva comunicazione a Provincia di Genova e ARPAL - Dipartimento Provinciale di Genova.
7. Deve essere minimizzata la produzione di rifiuti e comunque deve essere privilegiato l'invio dei rifiuti a recupero. Ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, tali rifiuti dovranno essere eliminati evitandone e riducendone l'impatto sull'ambiente, nel rispetto della normativa vigente in materia.
8. La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti devono essere svolte sempre in condizioni di sicurezza e con modalità tali da:
 - a. evitare la dispersione di materiale pulverulento nonché gli sversamenti al suolo di liquidi;
 - b. evitare l'inquinamento di aria, acqua, suolo, sottosuolo ed acque sotterranee;
 - c. evitare, per quanto possibile, rumori e molestie olfattive, adottando tutte le cautele volte ad impedire la formazione degli odori;
 - d. rispettare le norme igienico – sanitarie;
 - e. evitare ogni danno o pericolo per la salute o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e degli addetti all'impianto.
9. L'energia deve essere utilizzata in modo efficiente.
10. Devono essere effettuate le verifiche prescritte e gli eventuali ulteriori interventi tecnici ed operativi che le Autorità preposte al controllo ritengano necessari per la gestione dell'insediamento produttivo.
11. Devono essere effettuati i controlli periodici delle emissioni e dei processi produttivi secondo quanto definito nel Piano di Monitoraggio e Controllo (P.M.C.) di cui all'Allegato 1, comunicando alla Provincia di Genova ed all'ARPAL - Dipartimento Provinciale di Genova, con almeno 15 giorni di anticipo, le date in cui si intende effettuare tali autocontrolli, per consentire l'eventuale presenza delle strutture tecniche di controllo.
12. Devono essere predisposti "**Registri per la conduzione degli impianti**", vistati dalla Provincia preventivamente all'utilizzo. I Registri devono essere conservati per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione ed esibiti a richiesta degli organi di controllo, unitamente ad eventuale ulteriore documentazione (certificati analitici, certificati di trasporto di acque, fanghi e liquami, etc.). I Registri devono, in particolare, contenere le seguenti informazioni:
 - data, ora e tipo degli eventuali disservizi all'impianto nel suo complesso;
 - periodi di fermata dell'impianto (ferie, manutenzione, ecc.);
 - data e ora dei campionamenti effettuati per le analisi periodiche.
13. Deve essere inviata alla Provincia di Genova, al Comune di Genova ed all'ARPAL - Dipartimento Provinciale di Genova, la relazione annuale sul Piano di Monitoraggio e Controllo entro il 31 maggio dell'anno successivo al quale si riferiscono gli autocontrolli. I dati relativi al monitoraggio dovranno essere trasmessi anche su supporto informatico e, in particolare le tabelle riassuntive dovranno essere elaborate in formato .XLS.
14. Tutti i dati raccolti durante l'esecuzione del Piano di Monitoraggio e Controllo devono essere conservati dall'Azienda su idoneo supporto informatico per almeno 5 anni e messi a disposizione per eventuali controlli da parte degli enti preposti.
15. Deve essere comunicata agli stessi Enti:
 - entro e non oltre sette giorni dal ricevimento del referto analitico a seguito dei controlli effettuati, il superamento di un limite stabilito dalla presente Autorizzazione Integrata Ambientale; a seguire, nel minimo tempo tecnico, devono essere documentate con breve relazione scritta le cause di tale superamento e le azioni poste in essere per rientrare nei limiti previsti dall'autorizzazione;
 - nel più breve tempo possibile - a mezzo fax - l'eventuale verificarsi di emissioni accidentali in aria,

acqua o suolo.

16. La cessazione dell'attività degli impianti autorizzati con l'A.I.A. dovrà essere preventivamente comunicata alla Provincia di Genova e all'ARPAL – Dipartimento Provinciale di Genova. Dovrà essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della eventuale cessazione definitiva delle attività, che dovrà essere preventivamente comunicata alla Provincia di Genova e all'ARPAL – Dipartimento Provinciale di Genova; il sito dovrà essere, pertanto, ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e di ripristino ambientale, predisponendo, al riguardo, le opportune indagini per verificare la eventuale contaminazione delle varie matrici ambientali secondo la disciplina vigente, fatti salvi altri eventi accidentali per i quali si renda necessario procedere anche durante la normale attività industriale.
17. Il serbatoio interrato del gasolio per autotrazione da 5 m³ deve essere sottoposto a prove di tenuta con frequenza annuale. Gli esiti delle prove dovranno essere riportati nella relazione annuale di cui al punto 13.

2.2.Emissioni in atmosfera

2.2.A.Quadro dei limiti

18. L'Azienda deve rispettare per le emissioni in atmosfera i limiti di Tabella I, riferiti a 0°C ed a 1013 hPa.

	origine	portata Nm ³ /h	inquinanti	mg/Nm ³
E1	forno fusorio + scorificazione	20.000	polveri metalli tab.B, classe I metalli tab.B, classe II metalli tab.B classe III	20
E4	forno fusorio	13.500		0.2
E6	nuovo forno fusorio	15.500		1
E8	vibrotaglio	1.000		5

Tabella I

2.2.B.Quadro dei monitoraggi

19. I controlli analitici dovranno essere eseguiti con le modalità e frequenze riportate nel P.M.C. allegato al presente provvedimento.
20. Nelle more della valutazione degli esiti della campagna di monitoraggio di cui al punto 21, le emissioni E1, E4, E6 ed E8 dovranno essere sottoposte a verifica analitica discontinua, mediante rilevamento sperimentale per la determinazione dei parametri polveri e metalli tabella B classi I,II e III, da effettuarsi adottando le metodologie riportate nella tabella seguente:

Manuale U.N. I.CHIM. n. 158/1988	Misure alle emissioni. Strategie di campionamento e criteri di valutazione.
Norma UNI EN ISO 16911-1 :2013	Emissione da sorgente fissa. Determinazione manuale ed automatica della velocità e della portata di flussi in condotti. Parte 1 : metodo di riferimento manuale
Norma UNI EN 13284 - 1: 2003	Emissione da sorgente fissa. Determinazione della concentrazione in massa di polveri in basse concentrazioni – metodo manuale gravimetrico.
Manuale U.N. I.CHIM. n. 723/1986 o UNI EN 14385:2004	Emissioni da sorgente fissa. Determinazione dell'emissione totale di metalli.

Tabella II

2.2.C.Quadro delle prescrizioni

21. Entro 60 giorni dal rilascio del rinnovo dell'A.I.A. dovrà essere effettuata una campagna di monitoraggio delle emissioni E1, E4 e E6 originate dai forni di fusione per la determinazione dei parametri: polveri, metalli, diossine (PCDD) e furani (PCDF), IPA.
22. Per ciascuna delle tre emissioni dovranno essere effettuati almeno tre campionamenti nelle condizioni di esercizio le più gravose possibili.
23. I controlli analitici dovranno essere eseguiti adottando le metodologie riportate di seguito:

parametro	metodo analitico
polveri	U.N.I.CHIM n. 13284-1
Metalli tabella B classi I,II e III	U.N.I.CHIM n. 723 o UNI EN 14385:2004
PCDD+PCDF	UNI EN 1948 1/2/3
IPA	DM 25/08/2000 Allegato 3 + UNICHIM 825

24. Le concentrazioni di diossine e furani (PCDD/PCDF) dovranno essere espresse come ng/Nm³ I-TEQ (concentrazione "tossica equivalente").
25. Gli esiti della campagna di monitoraggio (referti e relazione di accompagnamento riportante anche informazioni circa la tipologia e le percentuali in peso dei rifiuti utilizzati per la carica dei forni in occasione dei campionamenti) dovranno essere trasmessi alla Provincia di Genova, all'ARPAL, alla ASL 3 e al Comune di Genova entro la scadenza di cui al punto 21.
26. Sulla base dei risultati della campagna di monitoraggio la Provincia di Genova, sentiti gli altri Enti, valuterà la necessità di fissare ulteriori prescrizioni per le emissioni in questione, non ultima l'eventuale installazione di nuovi impianti di abbattimento o l'implementazione dei dispositivi di abbattimento attualmente installati.
27. L'Azienda dovrà mantenere regolarmente in funzione tutti gli impianti di captazione e di abbattimento durante lo svolgimento delle varie attività produttive alle quali sono asserviti gli impianti stessi.
28. Gli impianti dovranno essere gestiti in modo da minimizzare, per quanto tecnicamente possibile, le emissioni diffuse di polveri.
29. Le analisi di cui al quadro 2.2.B dovranno essere eseguite da tecnico abilitato e nei referti dovranno essere riportate le modalità di campionamento nonché i metodi analitici utilizzati.
30. La scadenza per l'effettuazione dei controlli analitici è fissata al 31 dicembre di ogni anno.
31. Il campionamento delle emissioni in atmosfera deve essere effettuato in conformità alle seguenti metodologie:

Manuale U.N. I.CHIM. n. 158/1988	Misure alle emissioni. Strategie di campionamento e criteri di valutazione.
Norma UNI EN ISO 16911-1 :2013	Emissione da sorgente fissa. Determinazione manuale ed automatica della velocità e della portata di flussi in condotti. Parte 1 : metodo di riferimento manuale
Norma UNI EN 13284 - 1: 2003	Emissione da sorgente fissa. Determinazione della concentrazione in massa di polveri in basse concentrazioni – metodo manuale gravimetrico.
Manuale U.N. I.CHIM. n. 723/1986 o UNI EN 14385:2004	Emissioni da sorgente fissa. Determinazione dell'emissione totale di metalli.

32. L'Azienda deve comunicare alla Provincia di Genova e all'ARPAL – Dipartimento Provinciale di Genova, con almeno 15 giorni di anticipo, la data di effettuazione dei controlli suddetti.
33. I referti dei controlli analitici devono essere conservati dall'Azienda per almeno 5 anni e messi a disposizione per eventuali controlli da parte degli enti preposti.
34. Entro 30 giorni dal rilascio del rinnovo dell'A.I.A. dovrà essere installato un sistema di captazione delle emissioni diffuse di polveri prodotte dall'operazione di svuotamento sul vaglio vibrante degli scarti prodotti dalla separazione dello zinco dalle schiumature, operazione svolta nella linea del forno n. 2.
35. Al fine di mantenere in perfetta efficienza i dispositivi di abbattimento, i filtri a maniche devono essere sottoposti a manutenzione periodica secondo le modalità e le frequenze individuate nel P.M.C..
36. Sul "Registro di conduzione degli impianti" di cui al punto 12 del Quadro 2.1 dovranno essere registrati gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché eventuali guasti o disservizi.
37. Il registro di cui al punto precedente deve essere conservato dall'Azienda per almeno 3 anni dall'ultima registrazione e messo a disposizione per eventuali controlli da parte degli enti preposti.
38. In caso di disservizio degli impianti di abbattimento si dovrà procedere alla fermata delle lavorazioni a monte nei tempi tecnici indicati nelle premesse (fusione 5÷6 ore, vibrovaglio immediata) e non potrà essere ripresa fino al ripristino della funzionalità degli impianti di abbattimento stessi.
39. Il disservizio di cui sopra dovrà essere comunicato alla Provincia di Genova e all'ARPAL – Dipartimento Provinciale di Genova entro e non oltre le successive 8 ore lavorative.

2.2.D. Collaudo analitico delle emissioni di nuovi impianti

Fatto salvo quanto previsto al punto 2 del quadro "2.1.Prescrizioni di carattere generale":

40. Almeno 15 giorni prima della messa in esercizio di nuovi impianti originanti emissioni in atmosfera, l'Azienda dovrà darne comunicazione alla Provincia di Genova, al Comune di Genova e all'ARPAL - Dipartimento Provinciale di Genova.
41. I nuovi impianti dovranno essere messi a regime entro 30 giorni dalla data di messa in esercizio. La data di messa a regime dovrà essere comunicata alla Provincia di Genova, al Comune di Genova e all'ARPAL - Dipartimento Provinciale di Genova.
42. E' facoltà del Gestore, in caso di problemi tecnici o di avarie o di altre motivazioni di carattere tecnico, chiedere all'Autorità Competente, motivando adeguatamente, una proroga per la fase di messa a regime degli impianti da sottoporre a collaudo.
43. L'azienda dovrà procedere, nei 15 giorni successivi alla data di messa a regime, al collaudo analitico delle eventuali emissioni in atmosfera originate dai nuovi impianti.

44. L'Azienda dovrà trasmettere i referti analitici del collaudo alla Provincia di Genova, al Comune di Genova e all'ARPAL - Dipartimento Provinciale di Genova entro 30 giorni dalla data di esecuzione del collaudo stesso.
45. La Provincia di Genova si riserva, sulla base degli esiti dei collaudi, di fissare eventuali ulteriori prescrizioni per le emissioni in esame, procedendo all'aggiornamento del provvedimento di autorizzazione.

2.3. Produzione e gestione dei rifiuti

2.3.A. Quadro dei rifiuti prodotti

46. I rifiuti prodotti nell'ambito del ciclo produttivo dovranno essere gestiti conformemente alle modalità indicate nella Tabella III (per la posizione degli stoccaggi fare riferimento alla sigla e planimetria allegata):

Sigla	Codice	Descrizione	Modalità di stoccaggio	Destinazione (recupero/smaltimento)
R1	100504	altre polveri e particolato	Capannone A 20 big bags da 1 m ³	R13
R2	100511	scorie e schiumature	Capannone A Cassone metallico da 5 m ³ / big bags	R13
R3	170405	ferro e acciaio	Di fronte al capannone G Cassone scarrabile coperto da 20 m ³	R13
R4	130205*	scarti di olio minerale	Garage F In fusti su bacino 500 l	R13
R5	200304	fanghi delle fosse settiche	2.000 l	D8
R6	150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202	Zona deposito sotto strada In sacchi 2 m ³	D1
R7	191203	metalli non ferrosi	Capannone G Cassoni metallici 20 m ³	R13
R8	150103	imballaggi in legno	Zona deposito sotto strada In cumulo 10 m ³	R13
R9	170404	zinco	Capannone A In cumulo 20 m ³	R13
R10	170904	rifiuti misti dell'attività di demolizione	Zona deposito sotto strada In cassoni metallici 5 m ³	D1

Tabella III

2.3.B. Quadro delle prescrizioni

47. Il tempo massimo di stoccaggio per i rifiuti indicati in Tabella V è fissato in 12 mesi dalla data di presa in carico sul registro di carico e scarico rifiuti.
48. La gestione di rifiuti non compresi tra le tipologie elencate in Tabella III dovrà avvenire in regime di "deposito temporaneo" nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 183 comma 1 lettera bb) del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..
49. I siti di stoccaggio e i contenitori utilizzati per il deposito dei rifiuti, devono essere individuati con opportuni dispositivi (cartelli, etichette, targhe, segnaletica orizzontale ecc.) ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti la natura dei rifiuti stessi con i relativi CER.
50. I vari recipienti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche del contenuto e devono essere provvisti sia di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto sia di dispositivi atti a rendere sicure ed agevoli le operazioni di carico, scarico e movimentazione.

51. Le aree di stoccaggio dei rifiuti prodotti devono essere distinte da quelle utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti da recuperare nell'ambito del ciclo produttivo e da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime non rifiuto.
52. Lo stoccaggio dei rifiuti deve essere eseguito in modo tale da consentire una facile ispezionabilità ed una sicura movimentazione.
53. Tutti i rifiuti pericolosi devono essere stoccati al coperto su basamenti impermeabilizzati.
54. L'eventuale stoccaggio dei rifiuti in aree esterne deve avvenire in modo tale da impedirne il dilavamento e la dispersione degli stessi a causa degli agenti atmosferici. Lo stoccaggio in cumuli deve avvenire su basamenti impermeabilizzati che permettano la separazione dei rifiuti dal suolo sottostante utilizzando dispositivi anche mobili per la copertura dei rifiuti stessi. Nel caso di utilizzo di cassoni scarrabili deve essere previsto l'impiego di dispositivi di copertura anche mobili. La copertura potrebbe non essere necessaria per i soli rifiuti solidi non soggetti a rilasci di contaminanti né a fenomeni di dispersione o di alterazione da parte degli agenti atmosferici (es. imballaggi in legno puliti).
55. I piazzali devono essere mantenuti sgombri da rifiuti al di fuori delle aree adibite allo stoccaggio degli stessi.
56. I rifiuti potranno sostare sul piazzale esterno al di fuori delle aree adibite allo stoccaggio solamente per il tempo tecnico necessario allo scarico e al trasferimento ai siti di stoccaggio dedicati.
57. Deve essere mantenuta integra l'impermeabilizzazione delle aree di stoccaggio dei rifiuti.
58. Per quanto riguarda la gestione dei sottoprodotti l'Azienda ha l'onere di documentare e dimostrare in fase di controllo la sussistenza di tutti i presupposti per legittimare l'esenzione dalla normativa vigente in materia di rifiuti conformemente a quanto indicato all'art. 184-bis del D. Lgs 152/2006 e s.m.i..
59. A seguito di operazioni di manutenzione degli impianti, l'Azienda deve assicurare la distinzione tra le parti di impianto riutilizzabili nel ciclo produttivo e quelle che devono essere gestite come rifiuti. I macchinari non più idonei a soddisfare i bisogni cui essi erano originariamente destinati, pur se non ancora privi di valore economico, rientrano nella disciplina dei rifiuti.
60. Per quanto riguarda eventuali stoccaggi di oli usati devono essere rispettate le condizioni previste dal Regolamento di cui al D.M. 392/96 e s.m.i. quindi con un volume massimo di 500 litri, salvo adeguamento dello stoccaggio ai requisiti previsti all'All. C dello stesso Regolamento. In tale situazione dovrà essere comunque data comunicazione preventiva alla Provincia per le opportune valutazioni.
61. Modifiche alla gestione sopra citata dei siti di stoccaggio dovranno essere preventivamente comunicate alla Provincia di Genova e all'ARPAL – Dipartimento Provinciale di Genova allegando le nuove posizioni su planimetria, per le opportune valutazioni.

2.3.C.Recupero dei rifiuti

62. Nell'ambito del ciclo produttivo possono essere recuperate le seguenti tipologie di rifiuti:
 - CER 100809 altre scorie da metallurgia termica di altri minerali non ferrosi
 - CER 101003 scorie di fusione
 - CER 120102 polveri e particolato di materiale ferroso
 - CER 120103 limatura e trucioli di materiale non ferroso
 - CER 120104 polveri e particolato di materiale non ferroso
 - CER 120199 rifiuti non specificati altrimenti da lavorazioni e trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli
 - CER 170402 alluminio
 - CER 170404 zinco
 - CER 170405 ferro e acciaio
 - CER 170407 metalli misti
 - CER 191203 metalli non ferrosi da trattamento meccanico dei rifiuti non specificato altrimenti
 - CER 200140 metallo
63. I rifiuti in ingresso devono essere sottoposti ai controlli previsti dal Piano di Monitoraggio e Controllo nonché alla "procedura di accettazione" predisposta dall'Azienda.
64. I rifiuti avviati a fusione devono essere sempre sottoposti a operazioni di cernita al fine di minimizzare il contenuto di materiali estranei quali plastica, gomma, oli, vernici, etc..
65. Entro 30 giorni dal rilascio del rinnovo dell'A.I.A. l'Azienda dovrà istituire, per ogni tipologia di rifiuto da avviare a fusione, una "scheda di omologa" che dovrà contenere almeno le seguenti informazioni: anagrafica del produttore del rifiuto, codice CER del rifiuto, attività che lo ha originato il rifiuto, caratteristiche merceologiche, tipologia e percentuale in peso degli eventuali materiali estranei presenti, caratterizzazione analitica, modalità di conferimento.
66. Lo stoccaggio e la movimentazione dei rifiuti avviati a recupero devono essere svolte con le modalità di cui al quadro 2.2.B.

67. I rifiuti costituiti da rottami metallici e RAEE devono essere sottoposti a controllo radiometrico secondo le modalità di seguito riportate:
- il controllo radiometrico deve essere eseguito da personale appositamente formato, preferibilmente da un Esperto Qualificato (E.Q.) almeno di secondo grado;
 - lo strumento di misura di radiazioni ionizzanti deve essere tarato presso un centro S.I.T. con frequenza almeno biennale;
 - deve essere predisposto preventivamente da un E.Q. almeno di secondo grado un piano di intervento da attuarsi in caso di rilevamento di livelli anomali, comprensivo di norme di radioprotezione;
 - il personale deve essere reso edotto e formato dal punto di vista radioprotezionistico da un E.Q. almeno di secondo grado, in relazione all'eventuale ritrovamento di materie radioattive;
 - in caso di rilevamento di livelli anomali deve essere immediatamente informata l'autorità P.S. più vicina (art. 25 D.Lgs. 230/95 e s.m.i.). Inoltre deve essere data comunicazione ai competenti organi del S.S.N., al Comando Provinciale dei VVFF, alla Direzione Provinciale del Lavoro e ad ARPAL;
 - le operazioni conseguenti il rilevamento di livelli anomali dovranno essere eseguite sotto la supervisione di un E.Q. di almeno secondo grado con apposito incarico, che curerà la sorveglianza fisica della radioprotezione;
 - il controllo radiometrico sui carichi dovrà essere eseguito in un'area appositamente individuata, tale per cui, in caso di successivo rilevamento radiometrico di livelli anomali, il carico non debba essere necessariamente spostato;
 - il controllo radiometrico deve essere eseguito immediatamente all'arrivo del carico;
 - deve essere compilato un registro delle rilevazioni indicante almeno: data, ora, dati identificativi del carico atti alla ricostruzione della provenienza, esito delle misure, valore delle misure di fondo ambientale.
68. I rifiuti messi in riserva devono essere avviati alle operazioni di recupero entro 1 anno dalla ricezione.
69. Deve essere distinto il settore per il conferimento dei rifiuti da quello di messa in riserva. La superficie del settore di conferimento deve essere pavimentata. La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso e in uscita.
70. Lo stoccaggio dei rifiuti deve essere effettuato in modo tale da non modificarne le caratteristiche e comprometterne il successivo recupero.

2.3.D.Tracciabilità

71. L'Azienda deve applicare una procedura di gestione dei rifiuti in grado di garantire sia la tracciabilità dei rifiuti in ingresso che di quelli prodotti.
72. L'Azienda deve inoltre garantire la tracciabilità dei rifiuti anche nella composizione delle singole cariche dei forni redigendo appositi documenti ("ordini di lavorazione") sui quali devono essere riportate le seguenti informazioni: numero lotto del rifiuto, ubicazione dello stoccaggio, quantitativo impiegato. Nel caso in cui la composizione della carica subisse variazioni nel corso del ciclo di fusione a causa della disponibilità dei materiali e dei risultati delle analisi spettroscopiche effettuate, tale variazione dovrà essere annotata sull'"ordine di lavorazione".

2.3.E.Prescrizioni sui rifiuti in uscita dall'impianto

73. Per i rifiuti prodotti l'Azienda deve effettuare i controlli previsti dal Piano di Monitoraggio e Controllo.
74. I rifiuti prodotti devono essere inviati ad impianti di recupero o smaltimento debitamente autorizzati ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. A tal fine l'Azienda è tenuta, ogni qual volta si avvalga di terzi per operazioni di smaltimento e/o recupero successive allo stoccaggio e/o al trattamento dei rifiuti, ad accertarsi che questi siano in possesso dei necessari titoli autorizzativi (autorizzazioni e iscrizioni), richiedendo copia della relativa documentazione.
75. Per i rifiuti da imballaggio devono essere privilegiate le attività di recupero e di riutilizzo previa bonifica da realizzarsi secondo modalità codificate e volte alla tutela ambientale e sanitaria per l'operatore.

2.3.F.Gestione acque meteoriche area distributore carburante

76. I lavori e le opere di adeguamento alle previsioni del "Piano di Prevenzione e gestione relativo alle acque di prima pioggia e lavaggio" approvato ed alle prescrizioni dettate dall'autorità competente dovranno essere ultimati entro 90 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia di Genova del presente provvedimento.
77. Il pozzetto di raccolta delle acque meteoriche dovrà essere dotato di dispositivo atto ad evitare l'afflusso di acque di dilavamento una volta che questo sia stato riempito completamente. Il pozzetto dovrà inoltre essere protetto dagli agenti atmosferici mediante coperchio a tenuta.
78. L'intera rete di captazione e raccolta delle acque reflue (canalette, pozzetto, etc..) dovrà essere tenuta perfettamente efficiente (vista l'esperienza ILVA proporrei di eliminare la parte barrata).

79. Il pozzetto dovrà essere ispezionato da personale addetto al termine di ogni evento meteorico e svuotato entro un arco di tempo compreso tra 48 e 60 ore dall'ultimo evento meteorico, al fine di garantire sempre la totale capacità di accumulo. L'esito dell'ispezione e l'eventuale necessità di svuotare l'accumulo, dovrà essere annotata sul registro di conduzione dell'impianto.
80. La superficie delle aree esposte ad inquinamento dovrà essere mantenuta in buono stato di manutenzione, priva di crepe, fessurazioni, buche, etc., al fine di evitare infiltrazioni negli strati superficiali del suolo di acque contaminate.
81. L'area interessata dal rifornimento dei mezzi dovrà essere periodicamente sottoposta ad operazione di pulizia mediante spazzamento manuale e/o automatico.
82. L'Azienda dovrà predisporre un protocollo operativo contenente le operazioni di prevenzione e di gestione contenente le informazioni di cui al punto 3 dell'Allegato A al R.R. 10 luglio 2009 n. 4.
83. Per lo smaltimento delle acque reflue nel pozzetto di contenimento dovrà essere impiegata apposita ditta autorizzata ai sensi di legge; la documentazione relativa alle operazioni di smaltimento dovrà essere conservata dal titolare dello scarico e messa a disposizione su richiesta della Provincia di Genova e delle strutture di controllo per un periodo di cinque anni.

2.3.G. Altre prescrizioni gestionali ed amministrative

84. Dovrà essere mantenuta una polizza assicurativa a copertura di eventuali danni ambientali e danni a terzi derivanti dall'esercizio dell'attività dell'impianto in oggetto.

2.4. Emissioni sonore

2.4.A. Quadro dei limiti

85. L'azienda è tenuta al rispetto dei valori limite genericamente definiti, ai sensi della normativa di settore (L. 447/95 e dal D.P.C.M. 14.11.1997), per tutto il territorio in cui è insediato lo stabilimento e aree circostanti. In relazione ai limiti di zona (per l'ambiente esterno) introdotti con la classificazione acustica comunale del Comune di Genova, è da considerarsi, ai fini della presente autorizzazione, quella vigente al momento del rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

2.4.B. Quadro dei monitoraggi

86. Le emissioni sonore dello stabilimento devono essere sottoposte a monitoraggio secondo le modalità riportate nel Piano di Monitoraggio e Controllo.

2.4.C. Quadro delle prescrizioni

87. Le misure di livello acustico, effettuate da Tecnico Competente in Acustica Ambientale ai sensi della L. 447/1995, dovranno essere condotte conformemente a quanto stabilito nel Piano di Monitoraggio per quanto riguarda sia i siti di misura sia la frequenza di monitoraggio, fatte salve necessità di monitoraggio a seguito di eventuali modifiche impiantistiche rilevanti o successivamente ad eventuali interventi di mitigazione.
88. Per l'esecuzione delle misure dei livelli di immissione e di emissione i riferimenti tecnici principali sono costituiti dal D.M. 16.03.1998 e dalla norma UNI 10855 ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni e/o evoluzioni.
89. I risultati di rilievi fonometrici ed eventuali elaborazioni degli stessi dovranno essere corredati dalla valutazione dell'incertezza dei dati stessi; per la valutazione dell'incertezza i riferimenti tecnici sono dati primariamente dalle norme UNI/TR 11326 e UNI CEI ENV 13500 e loro eventuali modifiche e/o integrazioni e/o evoluzioni, secondariamente dalla letteratura tecnico-scientifica di settore.
90. Qualora vengano utilizzati anche modelli numerici per la stima della rumorosità ambientale, dovrà essere descritto il modello utilizzato e verificata la applicabilità dello stesso al contesto esaminato. Il modello, se utilizzato quale strumento diagnostico, dovrà essere calibrato in accordo con le procedure definite dalla norma UNI 11143 ed eventuali modifiche e/o integrazioni e/o evoluzioni, secondariamente si potrà fare riferimento alla letteratura tecnico-scientifica di settore.
91. In ogni caso, i risultati delle elaborazioni modellistiche di cui al punto precedente dovranno essere corredati dalla stima dell'incertezza degli stessi, facendo riferimento alle norme UNI/TR 11326 e UNI CEI ENV 13500 e loro eventuali modifiche e/o integrazioni e/o evoluzioni e, secondariamente, alla letteratura tecnico-scientifica di settore.
92. L'azienda dovrà trasmettere i risultati del monitoraggio alla Provincia di Genova e all'ARPAL – Dipartimento Provinciale di Genova conformemente a quanto stabilito nel Piano di Monitoraggio e Controllo.
93. Tutte le modifiche della linea di produzione e degli impianti di servizio, conseguenti ad ammodernamenti o manutenzioni ordinaria e straordinaria, devono essere attuate privilegiando, se possibile, interventi che portino ad una riduzione dell'emissione sonora complessiva dallo stabilimento e comunque verificando che le componenti installate non peggiorino la situazione emissiva preesistente.
94. Qualora i livelli sonori, rilevati durante le campagne di misura di cui al punto 1, facciano riscontrare superamenti di limiti stabiliti dalla classificazione acustica, l'Azienda dovrà tempestivamente segnalare la

situazione agli Enti preposti, ai sensi della L. 447/1995 e della L.R. 12/1998, all'ARPAL ed alla Provincia di Genova, quale Autorità Competente all'AIA ai sensi della vigente normativa; inoltre l'Azienda dovrà elaborare e trasmettere agli stessi Enti un piano di interventi che consentano di riportare i livelli sonori al di sotto dei limiti previsti dalla Classificazione Acustica.

Parte 3 - Sintesi delle attività di controllo e responsabilità delle stesse

Il gestore svolge tutte le attività previste dal Piano di Monitoraggio anche avvalendosi di una società terza contraente.

Nell'ambito delle attività di controllo previste dal Piano di Monitoraggio, e pertanto nell'ambito temporale di validità dell'A.I.A. di cui il Piano di Monitoraggio e Controllo è parte integrante, l'ARPAL - Dipartimento Provinciale di Genova svolge, ai sensi del comma 3 dell'art. 29-decies del D.Lgs n.152/2006 e s.m.i. e con oneri a carico del gestore, le attività indicate nel PMC allegato.